

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665***

*Procedimento a carico di alcuni ex amministratori e dirigenti del gruppo societario Olivetti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate, in relazione ai decessi e alle patologie asbesto-correlate contratte da undici lavoratori dipendenti della capogruppo e delle sue controllate, cagionati, in ipotesi d'accusa, dall'esposizione alle fibre di amianto subita dagli stessi negli anni di impiego presso gli stabilimenti di Ivrea della Società.*

La Cassazione conferma la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Torino nei confronti di tutti gli imputati per insussistenza del fatto, riconoscendo la correttezza dell'argomentare dei giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa. La Corte di merito, secondo i giudici di legittimità, da un lato avrebbe escluso, sulla base dei contributi scientifici portati a processo da tutti gli esperti, la sussistenza di una legge scientifica di copertura a carattere universale in ordine alla rilevanza eziologica di tutte le esposizioni rispetto all'innescio e all'evoluzione della neoplasia; dall'altro lato, avrebbe correttamente affermato, non solo in linea generale, ma anche in relazione ai singoli casi di decesso occorsi, l'impossibilità di stabilire, in presenza di esposizioni all'amianto anteriori e alternative a quelle in contestazione, se il periodo di induzione si fosse concluso prima dell'assunzione della posizione di garanzia da parte dei singoli imputati. La Cassazione conferma la pronuncia assolutoria anche con riguardo all'unico caso di tumore polmonare in contestazione rilevando che, correttamente, i giudici di merito avevano riconosciuto la carenza di prova in punto di nesso causale in ragione (i) dell'insussistenza di certezze scientifiche circa l'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione per i casi di tumore polmonare; (ii) dell'accertata esposizione ad amianto del lavoratore per un lungo periodo, in epoca anteriore all'assunzione della carica da parte dell'imputato; (iii) del fatto che il lavoratore fosse risultato un forte tabagista.

Il giudice di primo grado, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la sicura rilevanza causale di tutte le esposizioni asseritamente subite dai lavoratori in Olivetti e oggetto di contestazione, con la sola esclusione di quelle verificatesi nei 15 anni immediatamente precedenti la diagnosi di mesotelioma (in quanto incompatibili con la durata della latenza minima), e aveva pronunciato sentenza di condanna a carico degli imputati, ritenendo esistente una legge di copertura universale, dotata cioè di certezza/alta credibilità razionale, anche in relazione all'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione, richiamando sul punto gli esiti della Terza Conferenza di Consenso.

La Corte d'Appello di Torino riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in primo grado e assolveva con formula piena, "*perché il fatto non sussiste*", tutti gli imputati, rilevando l'impossibilità di attribuire efficacia causale certa, rispetto agli eventi lesivi in concreto occorsi, alle singole esposizioni subite dalle persone offese nei periodi in cui ciascun imputato risultava aver ricoperto la posizione di garanzia.

L'incertezza ravvisata dai giudici di merito in seno alla comunità scientifica in ordine al rilievo da attribuire al protrarsi dell'esposizione ad amianto rispetto al concreto sviluppo delle neoplasie in contestazione, oltre a porre in discussione il riconoscimento della causalità generale si era riverberata anche sul profilo della causalità individuale.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665***

Anzitutto, perché il modello statistico – epidemiologico che consentiva di ravvisare un’anticipazione del tempo con cui una popolazione di soggetti maggiormente esposti raggiunge un determinato tasso di incidenza di malattia rispetto a una popolazione meno esposta non era stato ritenuto idoneo a spiegare ogni singolo caso di malattia, ma anche in quanto l’assoluta incertezza in ordine alle tempistiche con cui si susseguono gli eventi mutageni nei singoli e alla durata delle diverse fasi del processo neoplastico non consentiva di individuare, in presenza di più garanti succedutisi nella posizione di garanzia all’interno dell’arco temporale in cui ciascun lavoratore era risultato esposto ad amianto, chi dovesse rispondere dei singoli decessi occorsi.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale.

Prima di addentrarsi nell’esame dell’unico motivo di ricorso oggetto di vaglio – quello relativo alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità da parte dei giudici di secondo grado – la Suprema Corte svolge alcune preliminari considerazioni, sulla scorta delle quali afferma che il ricorso del rappresentante dell’accusa si pone ai limiti della manifesta infondatezza.

In particolare, con riguardo alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite formulata dal Procuratore Generale nell’ambito del proprio ricorso, la Corte, nel ribadire i noti limiti del sindacato di legittimità in materia di prova scientifica, rileva come la sollecitazione formulata dal rappresentante dell’accusa ***“non potrebbe giammai trovare accoglimento, atteso che essa, oltre a non essere stata prospettata in relazione a una specifica questione di diritto, confligge con il perimetro della valutazione demandata alla Corte di legittimità in ordine alla prova scientifica, strettamente riferito al materiale probatorio raccolto nell’ambito del procedimento oggetto del giudizio”***.

La Corte afferma, invece, che oggetto del proprio scrutinio sarà la correttezza metodologica dell’approccio adottato dal giudice di merito al sapere scientifico; valutazione che, nell’ambito del giudizio di accertamento del nesso di causa, riguarda necessariamente *“il profilo dell’osservanza dei criteri e delle modalità di individuazione e di selezione della legge scientifica di copertura”*.

A tale riguardo, la Cassazione precisa altresì che, posto che in materia di esposizione ad amianto ***“la ricerca della legge scientifica di copertura riguarda non la nocività dell’esposizione all’amianto (dato, questo, pacifico e incontrovertibile), ma la rilevanza causale del succedersi di ciascuna delle singole esposizioni (c.d. effetto acceleratore) in relazione alle singole fasi in cui si sviluppano gli effetti dell’esposizione protratta all’amianto”*** e considerato che non è consentito invocare la giurisprudenza della Corte di cassazione *“per attestare l’esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di copertura relativa al collegamento tra la condotta e l’evento”*, il proprio sindacato sarà volto a verificare se ***“il giudice di merito abbia proceduto all’accertamento della sussistenza di una legge scientifica e della sua natura di legge universale o statistica; e, in quest’ultimo caso, all’accertamento fattuale deponente per la sussistenza o meno di un effetto acceleratore nel caso concreto e, nella fase antecedente l’iniziazione, alla dimostrabilità del nesso causale fra l’esposizione e l’insorgere del processo patologico”***.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665***

Quanto, poi, alla critica metodologica rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata che sarebbe pervenuta alla decisione assolutoria in presenza di elementi di dubbio circa la validità della legge scientifica di copertura riconosciuta nella sentenza di primo grado, la Cassazione ricorda che, secondo i principi enunciati da pacifica giurisprudenza di legittimità, ***“nessuna censura può attingere la valutazione del giudice quando egli non si limiti a prendere atto dell’insanabile contrasto fra tesi meritevoli tutte di pari dignità scientifica, senza esaminarle nel merito, ma ne affronti criticamente i contenuti onde fondare la propria decisione, argomentandola in termini di logicità e di coerenza e pertinenza rispetto alla tesi prescelta”***.

Ebbene, a detta dei giudici di legittimità, in punto di accertamento del nesso di causa, **la Corte di merito avrebbe pienamente rispettato i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte.**

Una volta **esclusa**, sulla base dei contributi scientifici portati a processo tanto dai consulenti delle difese quanto da quelli dell’accusa, **la sussistenza di una legge scientifica di copertura a carattere universale in ordine alla rilevanza eziologica di tutte le esposizioni** subite dal soggetto che abbia poi contratto mesotelioma, a detta dei giudici di legittimità ***“il richiamo operato dalla Corte piemontese ai principi enunciati nella sentenza Cozzini - versandosi in un’ipotesi in cui la generalizzazione esplicativa ha carattere probabilistico - impone che venga accertato ‘se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali’; ed inoltre, postula l’accertamento dell’esistenza di un nesso condizionalistico tra le condotte anteriori all’iniziazione e l’innescò del processo carcinogenetico”***.

Secondo la Cassazione, ***“nell’indagine delle singole responsabilità (frazionate in sub periodi) è insufficiente il dato (...) della correlazione tra l’aumento dell’esposizione a dosi di amianto (...) e l’incidenza delle patologie asbesto- correlate”*** essendo invece necessario stabilire se l’esposizione subita nell’ambito dei singoli segmenti temporali attribuibili a ciascun imputato sia avvenuta nella fase dell’induzione o a *failure time* già avvenuto. È **necessario**, in altri termini, **stabilire oltre ogni ragionevole dubbio se “la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto rilevanza causale nella genesi delle patologie tumorali ai danni delle persone offese”**.

Accertamento svolto dalla **Corte territoriale** che, a detta dei giudici di legittimità, correttamente avrebbe **escluso**, non solo in linea generale, ma anche in relazione ai singoli casi di decesso occorsi ai lavoratori Olivetti, **la possibilità di stabilire, in presenza di esposizioni all’amianto anteriori e alternative a quelle in contestazione, se il periodo di induzione si fosse concluso prima dell’assunzione della posizione di garanzia da parte dei singoli imputati.**

In definitiva, secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito avrebbe eseguito ***“una puntuale verifica delle singole vicende oggetto del processo e della riferibilità soggettiva delle esposizioni potenzialmente nocive ai singoli imputati, nella loro posizione di garanti. Ciò in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale – in relazione al quale non può affermarsi tale responsabilità se non ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ e con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva”***.

Non coglie nel segno, dunque, la doglianza del Procuratore Generale che aveva definito tale approccio metodologico espressione della imposizione di una ***“probatio diabolica”***, trattandosi invece – osservano i giudici di legittimità – di ***“un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte in tema di prova scientifica, in piena coerenza con i generali principi in tema di accertamento del nesso causale”***.



## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665***

Peraltro, a prescindere dalla legge scientifica di copertura prescelta, a detta della Cassazione nemmeno può convenirsi con le considerazioni spese dal Procuratore Generale che aveva rilevato un appiattimento dei giudici di appello sulle conclusioni dei consulenti della difesa e aveva taciato la sentenza impugnata di essersi risolta in un mero *non liquet*. Sul punto, i giudici osservano infatti come ***“non può addebitarsi alla Corte di merito di non essersi confrontata adeguatamente con quella di primo grado oggetto di riforma e di non avere così offerto una motivazione rafforzata del proprio difforme convincimento, avendo la stessa dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (...) ed avendo a tal fine compiutamente esaminato tanto il materiale probatorio raccolto, quanto le divergenti valutazioni del primo giudice, illustrando conseguentemente, ed in modo dettagliato, i motivi della propria decisione assolutoria”***.

Infine, anche con riguardo all'unico caso di tumore polmonare in contestazione, la Cassazione avalla l'argomentare dei giudici di merito che, nell'escludere la penale responsabilità dell'imputato cui era addebitato il decesso in questione per carenza di prova in punto di nesso causale, avevano valorizzato: (i) l'insussistenza di univoche certezze scientifiche circa l'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto nelle patologie tumorali del tipo di quella che aveva colpito il lavoratore; (ii) l'accertata esposizione ad asbesto del lavoratore, protrattasi per un lungo periodo, in epoca precedente a quella di assunzione della carica da parte dell'imputato; (iii) il fatto che il lavoratore fosse risultato un forte tabagista.